

NOTA INFORMATIVA – NEWSLETTER

A. SPESOMETRO: COMUNICAZIONE ELENCO CLIENTI E FORNITORI ANNO 2015

Il giorno 11.04.2016 (per chi ha l'iva mensile) ed il giorno 20.04.2016 (per chi ha l'iva trimestrale) scade il termine per l'invio telematico dell'elenco clienti e fornitori relativo a quelle operazioni per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura, quindi di tutte le fatture attive e passive effettuate a prescindere dal loro importo. L'emissione della fattura comporta l'obbligo di comunicazione dell'operazione, a prescindere dall'importo (anche per i commercianti al minuto e agenzie viaggio). Per le operazioni non soggette all'obbligo di emissione della fattura è stato confermato che la comunicazione ha per oggetto le operazioni di importo non inferiore ad € 3.600 al lordo dell'iva. Non devono essere comunicate le operazioni già inviate tramite il sistema Tessera Sanitaria.

La comunicazione può essere analitica o aggregata.

Pertanto, lo Studio invita i Clienti a dotarsi del software necessario all'estrazione ed all'invio dei dati dello Spesometro anno 2015 allo Studio.

Sono esclusi dall'obbligo i contribuenti forfettari, i minimi, che non addebitano iva in fattura, e gli enti non commerciali non soggetti passivi iva o perché sprovvisti della partita iva o per acquisti e cessioni estranei alla sfera commerciale.

Anche le associazioni sportive dilettantistiche ed i piccoli produttori agricoli in regime di esonero sono obbligati a trasmettere entro il 20/04 lo spesometro.

Il termine per inoltrare allo Studio il file è il 31.03.2016.

Spesometro 2016: operazioni da indicare e da escludere

Vanno inserite ed elencate nello spesometro 2016 le seguenti operazioni:

- operazioni soggette all'imposizione di IVA, a prescindere dall'aliquota;
- operazioni non soggette all'imposizione di IVA, come, ad esempio, le cessioni ad esportatori abituali;
- operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8-bis decreto Iva);
- servizi internazionali;
- classificabili come **triangolazioni comunitarie**;
- **operazioni esenti da IVA**;
- che riguardano gli acquisti da San Marino, assoggettate quindi ad Iva sanmarinese, in quanto non comunicati durante l'anno nel quadro SE;
- operazioni Black List complessivamente inferiori € 10.000,00;
- soggette al regime speciale del margine, relativamente alla sola parte che costituisce la base imponibile Iva ;
- soggette al regime del reverse charge: a tal proposito si ricorda di barrare l'apposita casella 6 denominata "Operazioni in in reverse charge", nel Quadro FR;
- non soggette a Iva per mancanza del requisito di territorialità, ma comunque assoggettate all'obbligo di fatturazione;
- considerabili come cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa;

d'impresa;

- che si configurano come destinazione di beni a finalità estranee all'impresa;
- che riguardano le fatture emesse su richiesta del cliente;

Sono, invece, **escluse** dall'obbligo di essere comunicate nella Comunicazione polivalente, operazioni quali:

- le importazioni (già indicate nella bolletta doganale);
- gli acquisti da San Marino, senza Iva all'origine, registrati con autofattura;
- le esportazioni dirette di cui all'art. 8 c. 1 lett. a) e b) DPR 633/72;
- le operazioni di cessione di un bene o di acquisto di un bene in ambito comunitario (modello Intrastat);
- **le operazioni con paesi Black List complessivamente al di sopra dei 10.000,00 euro; queste ultime vanno comunicate separatamente entro la stessa scadenza dello Spesometro, di conseguenza chi non avesse fornito la documentazione necessaria è invitato a far pervenire allo studio copia delle fatture e relativa quietanza di pagamento oltre al solito prospetto debitamente compilato, entro il 31.03.2016;**
- le prestazioni di servizio intracomunitarie rese o ricevute;
- le spese anticipate in nome e per conto del cliente, escluse dalla base imponibile Iva;
- le operazioni che si registrano comunemente come "operazioni fuori campo IVA";
- le operazioni che sono già state comunicate all'Anagrafe Tributaria;
- le operazioni che costituiscono interni di beni tra rami differenti di una stessa azienda, documentati con fattura;
- le operazioni effettuate nei confronti di privati, per importi uguali o superiori a € 3.600, il cui pagamento è stato effettuato con carte di credito;
- le operazioni non rilevanti, fuori campo Iva non soggette a fatturazione e/o a certificazione fiscale;
- le operazioni finanziarie esenti IVA.

B. PROMEMORIA SU COME GESTIRE IN CONTABILITA' IVA LE OPERAZIONI ART. 17 DPR 633/72

Si ricorda che ai sensi dell'**art. 17, del D.P.R. n. 633/1972** dal 1 gennaio 2015 anche alle seguenti operazioni di acquisto si applica il meccanismo del reverse charge (integrazione della fattura con iva e inversione contabile con registrazione iva sia sul registro acquisti che sulle vendite):

- prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici (lett. a-ter, sesto comma, art. 17): l'entrata in vigore è il 1 gennaio 2015;
- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, definite dall'art. 3 della direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'art. 12 della medesima Direttiva (lett. d-bis, sesto comma, art.17): tale disposizione è entrata in vigore il 1 gennaio 2015 e sarà applicabile per un periodo di 4 anni;
- trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica (lett. d-ter, sesto comma, art. 17): tale disposizione è entrata in vigore il 1 gennaio 2015 e sarà anch'essa applicabile per un periodo di 4 anni;
- cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore stabilito nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 7- bis. comma 3.

stabilito nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 17 bis, comma 6, lett. a (lett. d-quater, sesto comma, art. 17): tale disposizione è entrata in vigore il 1 gennaio 2015 e sarà applicabile per un periodo di 4 anni

- cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3) (lett. d-quinquies, sesto comma, art. 17). L'efficacia di tale disposizione è subordinata all'autorizzazione da parte della UE; sarà applicabile per un periodo di 4 anni
- cessioni di bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (art, 74, settimo comma). Anche tale disposizione è entrata in vigore il 1 gennaio 2015.

Il venditore dei suddetti beni e servizi invece rilascerà un documento privo di Iva, contenente l'indicazione:

“Operazione senza addebito IVA ai sensi dell’art. 17, comma 6, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633”.

Casoli, 21 marzo 2016.